



Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 18/2020

Estratto dal verbale della seduta del 28/07/2020

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 19:30, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 D.L. n. 18 del 17/03/2020, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

BIOLCHINI LUCIANO	Sindaco	Presente
VIGNOCCHI GIANLUCA	Consigliere	Presente
BALDONI RAFFAELE	Consigliere	Presente
CHICHI MASSIMO	Consigliere	Presente
FRAULINI SOFIA LEDA	Consigliere	Presente
FALANGA TERESA	Consigliere	Assente
MONTANARI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Presidente	Presente
BENASSI GEMINIANO	Consigliere	Presente
BURGONI MANUEL	Consigliere	Presente
SANTI TIZIANO	Consigliere	Presente
ISEPPI STEFANO	Consigliere	Presente
CARGIOLI STEFANIA	Consigliere	Presente
CORSINI AROLDI	Consigliere	Presente
CATANI FABIO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente
MINELLI MORENA	Consigliere	Presente

Presenti: 16 Assenti: 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: MUZZARELLI e ONGARI.

Assume la presidenza il Sig. CINTORI GIAN PAOLO - Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

(Come previsto del comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

L'illustrazione e gli eventuali successivi interventi vengono effettuati secondo le modalità disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1, n. 2 e n. 3 del 2020.

Il Presidente comunica che i punti n. 2) e n. 3) dell'Ordine del Giorno della seduta vengono trattati insieme con votazioni separate. Dopo aver letto gli oggetti dei punti in trattazione cede la parola all'Assessore Muzzarelli per l'illustrazione. Al termine intervengono i consiglieri Venturelli e Iseppi S.. Replica l'Assessore Muzzarelli.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 11
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 1 (Venturelli)
astenuti	n. 5 (Iseppi S., Cargioli, Corsini, Catani e Minelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli, n.1 voti contrario (Venturelli) e n. 5 astenuti (Iseppi S., Cargioli, Corsini, Catani e Minelli),

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- la disciplina in materia di tassa rifiuti (TARI) dettata dal comma 683 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 124/2019 - Articolo 57 che apporta modificazioni all'art.1 Legge 147/2013 ed in particolare il comma 683-bis che recita: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- l'art. 17 comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto delle ricadute in termini economici-sociali in cui anche il nostro territorio è coinvolto e che obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di sostenere quanto più possibile il tessuto economico e sociale del proprio territorio comunale;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2020 recepita con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27/04/2020, ad oggetto "Emergenza COVID-19. Misure di contenimento e sostegno: differimento pagamenti delle Entrate tributarie locali. Provvedimenti" con la quale si procedeva, tra le misure deliberate, allo spostamento al 31 luglio 2020 del pagamento della prima rata, al 30 settembre 2020 il pagamento della seconda rata, al 02 dicembre 2020 il pagamento della terza rata della tassa rifiuti (TARI) , di cui alla Legge 147/2013;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 18/06/2020, che qui si intende recepire, con la quale si è proceduto all'ulteriore differimento delle scadenze di pagamento delle rate della tassa rifiuti relative alle utenze non domestiche definite nello stesso atto, fissandole al 10 settembre, 10 novembre e 10 dicembre 2020;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale in materia di tributi;

Visto l'attuale Regolamento della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera CC n. 17 del 27/03/2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2014 e con deliberazione di C.C n. 10 del 28/02/2019;

Richiamato l'art.15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto crescita) convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli Enti locali in materia tributaria, introducendo



alcune significative novità, la cui attuazione è stata dettagliata nella circolare MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

Dato atto che la norma sopracitata e la relativa disciplina attuativa prevedono che:

- a decorrere dal 2020, i versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale Irpef, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Tale norma riguarda in particolare la TARI che, stante la vigente normativa in materia, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. Il Comune dovrà pertanto emettere una bollettazione in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e successivamente un conguaglio, con scadenza oltre il 1° dicembre.

Ritenuto pertanto adeguare il proprio regolamento all'attuale normativa introducendo diverse modifiche del Regolamento TARI, tra cui quella all'art.18 -Riscossione - che prevede la liquidazione della tassa in 3 rate tutte antecedenti la data del 1° dicembre fissando la scadenza dell'ultima data al 02 dicembre;

Ritenuto inoltre necessario riconoscere agevolazioni per le attività (utenze non domestiche) di cui sia stata disposta la sospensione completa o parziale, e l'eventuale riapertura ad opere di provvedimenti governativi, degli enti territoriali o ordinanze prefettizie introducendo quindi il comma 6 dell'art. 16 "Agevolazioni" che recita: "Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita un'agevolazione pari al 25% o 40% o 75% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell'attività prevalente, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza,così come individuate dal DPR n. 158/1999";

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 46 in data 21.07.2020, posto in atti alla presente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Servizi Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2) di approvare il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) con le modifiche ed integrazioni apportate, come da Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
CINTORI GIAN PAOLO

Il Segretario Generale
GIOVANELLI GIAMPAOLO





*Comune di Pavullo nel Frignano
(Provincia di Modena)*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA**

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. del 28/07/2020

INDICE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art. 4 - Soggetto attivo	5
TITOLO II -	5
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della tassa.....	5
Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	6
Art. 7- Locali ed aree oggetto della tassa.....	6
Art. 8 - Esclusioni dalla tassa.....	7
TITOLO III	9
TARIFFE	9
Art. 9 - Categorie di utenza.....	9
Art. 10 - Scuole statali	10
Art. 11 - Tariffe della tassa	10
Art. 12 - Tassa giornaliera	12
Art. 13 - Tributo provinciale.....	12
TITOLO IV	12
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	12
Art. 14 - Riduzioni della tassa	12
Art. 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	13
Art. 16 - Agevolazioni	14
Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
TITOLO V	15
RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE	15
Art. 18 - Riscossione.....	15
Art. 19 - Dichiarazione	16
Art. 20 - Attività di controllo.....	17
TITOLO VI	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento	17
Art. 22 - Clausola di adeguamento	17
ALLEGATO A	18
--Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-	18

ALLEGATO B	20
Categorie di utenza	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e il Regolamento generale delle Entrate Comunali comunali.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti, da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del taxa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza, così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote la taxa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla taxa.

TITOLO II -

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della taxa

- 1) Presupposto della taxa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7- Locali ed aree oggetto della tassa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.

- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 8 - Esclusioni dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, i locali di accesso e di collegamento, le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- 3) Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
- a) sono escluse dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 6 Bis) Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della L.147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
- 6 Ter) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. autocertificare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal servizio tributi, attestante i quantitativi di rifiuti prodotti

nell'anno, distinti per codici CER, allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

c. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 9 - Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno (1) per tutti coloro che occupano locali od aree con una superficie complessiva inferiore a mq. 50 e un numero fisso di occupanti pari a due (2) negli altri casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato con i criteri previsti nel precedente periodo. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni si considerano utenze non domestiche.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta

maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Il 50% dei locali destinati a magazzino per l'attività di commercio all'ingrosso, in deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, sono classificati nella terza categoria delle utenze non domestiche della tabella B) allegata al regolamento in oggetto, anche se classificati con codice ISTAT in altra categoria.
- 7) Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.
- 8) Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero di posti letti autorizzato;

Art. 10 - Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe della tassa

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e della deliberazione ARERA nr.443 del 31/10/2019, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate.
- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal soggetto gestore del servizio e deve essere validato dalle autorità competenti a norma delle leggi vigenti in materia. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 12 - Tassa giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa;
- 5) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
- 6) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
- 3) Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e finanze 01 luglio 2020.

TITOLO IV

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni della tassa

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 300 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

- 3) Alle utenze domestiche non residenti, purché non risultino locate o concesse in comodato, si applica una riduzione della tassa pari al 15 per cento, qualora trattasi di:
 - a. Locali tenuti a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente;
 - b. locali occupati da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero.
- 4) La tassa è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Lo stato di pensionamento può essere attestato avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR n.445/2000.
- 5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;

Art. 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

a) autocarrozzerie:	30%;
b) lavanderie a secco:	30%;
c) autofficine, elettrauto, gommista:	20%;
d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche:	20%;
e) attività artigianali con verniciature e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili), officine in genere:	20%;
f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici/odontotecnici/medici:	15%;
g) produzioni di allestimenti ed insegne, distributori di carburanti:	10%;
h) autolavaggi, autorimessaggi:	10%
- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile della tassa può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie utile soggetta all'applicazione della tassa di cui ai commi precedenti, che si applica a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. autocertificare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio all'anno successivo a quello di riferimento, mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal servizio tributi, attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Art. 16 - Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 30% a favore delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino). La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la normativa vigente e compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. Tale dichiarazione deve attestare l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dello stesso ad accettare verifiche/controlli disposti dall'Amministrazione comunale.
- 3) Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.
- 4) Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, dunque non conferiti al servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della parte variabile da applicarsi a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza utile nelle seguenti misure:
 - 10% se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 10% e al massimo il 29,99% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa;
 - 20% se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 30% e al massimo il 49,99% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa;
 - 35% se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti oltre il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa;

Per fruire di questa riduzione della parte variabile , gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. autocertificare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio all'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal servizio tributi, attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.
- 5) Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.
- 6) Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita un'agevolazione pari al 25% o 40% o 75% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell'attività prevalente, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza, così come individuate dal DPR n. 158/1999;

Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 per cento della tassa dovuta

TITOLO V

RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE

Art. 18 - Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24, l'apposito bollettino postale o l'utilizzo delle altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, compresa la domiciliazione bancaria.
- 2) Il Comune provvede ad inviare, un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. Per le utenze domestiche l'invio potrà avvenire anche esclusivamente mediante posta elettronica, previa richiesta del contribuente. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma successivo; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento entro le scadenze, dovrà premurarsi di contattare il servizio tributi per farsi rilasciare copia dello stesso.

3) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, con le seguenti scadenze:

- 30 aprile;
- 31 luglio;
- 02 dicembre.

Il contribuente può effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno del medesimo anno.

4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 19 - Dichiarazione

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello di autocertificazione predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, o inviata in via telematica tramite posta elettronica o posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa, di esclusioni di superfici o di agevolazioni devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento, su modello di autocertificazione predisposto dal Comune stesso, con le modalità del comma 2) del presente articolo; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 20 - Attività di controllo

- 9) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge e del Regolamento Generale delle entrate comunali.
- 10) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento esecutivo contenente anche il sollecito a pagare la tassa non versata entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento notificato ha validità di atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 22 - Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A
--Sostanze assimilate ai rifiuti urbani--

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;

- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

ALLEGATO B
Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 421/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 27/07/2020

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 421/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 27/07/2020

Sottoscritto dal Direttore
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 18 del 28/07/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 30/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 30/07/2020

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 18 del 28/07/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2020 .

Pavullo nel Frignano, 30/07/2020

Sottoscritta dal
Segretario Generale
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale